



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LODI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |                       |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ALIOTO    | ANTONINO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CALDARERA | EMANUELE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | PREDA     | MIRCO    | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |           |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |           |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |           |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |           |          |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 330/10 depositato il 30/06/2010
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009853 IPOTECARIA 2010 contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 331/10 depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009556 IPOTECARIA 2010 contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

BATTAGLIESE AVV. GUIDO LUIGI  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 330/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:15

SENTENZA

N°

60/2/11

PRONUNCIATA IL:

07/3/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

04/4/11

Il Segretario

Dott. A. Tommaso  
TRENTECAPILLI





(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 330/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:15

- sul ricorso n° 332/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009655 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

BATTAGLIESE: GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 333/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009457 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

BATTAGLIESE: GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 334/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040010059 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

BATTAGLIESE: GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 335/10



(segue)

depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009754 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

EATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

- sul ricorso n° 336/10  
depositato il 30/06/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10040009952 IPOTECARIA 2010  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

EATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO  
VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 330/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:15

Con sette distinti ricorsi, dal R.G.R. n° 330/10 al n° 336/10, tutti depositati presso questa Commissione Tributaria Provinciale di Lodi in data 30/06/2010, notaio, impugnava sette avvisi di liquidazione notificatigli dall'Ufficio delle Entrate di Lodi tutti in data 31/05/2010, emessi per il recupero delle imposte principali ipotecarie e catastali dovute, secondo l'Ufficio che ha ritenuto le predette imposte proporzionali, rispettivamente nella misura del 2% e dell' 1% sulla base imponibile dichiarata in ciascun atto, per la registrazione in via telematica, ai sensi del D. Lgs. n° 463/97, così come modificato dal D. Lgs. n° 9/2000, di sette atti pubblici di costituzione di Trust con conferimento immobiliare, registrazione effettuata dallo stesso notaio, (quattro in data 12/04/2010 e tre in data 15/04/2010), il quale ha liquidato, invece, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 168,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 11 della Tabella parte I<sup>a</sup> allegata al D.P.R. n° 131/86, e degli artt. 1, 2 e 10 del D. Lgs. n° 347/90, nonché l'imposta di bollo pari a € 230,00 per ciascun atto.

Trattasi di sette atti istitutivi di Trust con conferimento immobiliare i cui scopi consistono nel realizzare, in maniera efficace e duttile, il programma di liquidazione; in sede di registrazione telematica venivano liquidate dal notaio le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, nonché l'imposta di bollo nella misura prevista.

Con gli avvisi impugnati l'Ufficio delle Entrate di Lodi, dopo avere precisato di ritenere assoggettabile i predetti atti di Trust all'imposta fissa di donazione pari a € 168,00, procedeva alla liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali rideterminate in misura proporzionale, assumendo come base imponibile il valore dichiarato nelle disposizioni finali degli atti di Trust ai meri fini di repertoriamento; emetteva, quindi, e notificava al notaio un avviso di liquidazione per ciascuno dei sette atti di Trust registrati.

Il notaio ricorre a questa C.T.P. contestando l'operato dell'Ufficio il quale, nella fattispecie, ha applicato l'imposta donazione in misura fissa in ragione della base imponibile pari a zero, motivandola con la circostanza che l'onere di trasferimento degli immobili istituiti in Trust ai beneficiari finali comporta una base imponibile pari a zero ai fini della suddetta imposta di donazione, accertando, invece, una diversa base imponibile ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, assumendola dai valori che sono stati dichiarati negli atti, stante quanto affermato dal ricorrente, ai soli fini della repertoriamento.

Il ricorrente, per tali motivi, sostiene l'illegittimità degli atti impugnati perché ritenuti in violazione degli artt. 1, 2 e 10 del D. Lgs. n° 347/90, ribadendo che, in applicazione della predetta normativa, la base imponibile ai fini delle imposte ipotecarie e catastali è pari a zero.

Conclude i ricorsi chiedendo l'annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati, con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese, diritti, competenze e onorari di giudizio, che quantifica con separate note spese; chiede infine la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.

Con distinti atti di costituzione in giudizio tutti depositati in data 30/06/2010, l'Ufficio delle Entrate di Lodi, in via preliminare e pregiudizialmente assorbente rispetto agli ulteriori motivi di difesa, contraddice, eccependo, in diritto che, anche se i ricorsi in esame sono stati proposti dal notaio al quale sono stati notificati gli avvisi de quibus, nel caso di atti soggetti a registrazione, il notaio stesso è privo della legittimazione passiva a stare in giudizio, perché ritenuto estraneo al rapporto giuridico sostanziale tra Amministrazione e parti contraenti, e, pertanto, come semplice responsabile di imposta, non può impugnare gli atti impositivi per motivi di merito, non avendone interesse.

Conclude l'eccezione preliminare affermando l'inammissibilità dei motivi dei ricorsi e, conseguentemente, l'inammissibilità dei ricorsi stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs. n° 546/92.

Nel merito rigetta il motivo, unico per tutti i ricorsi, addotto dal ricorrente a sostegno dell'invocata illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 1, 2 e 10 del D.Lgs. n° 347/99, ribadendo la legittimità degli atti medesimi, conformi alla circolare ministeriale n° 48 del 6/08/2007; ridetermina le singole basi imponibili ai fini delle imposte ipotecarie e catastali nella misura dei valori dei beni dichiarati in atti, secondo le regole dell'imposta di successione.

Conclude le controdeduzioni chiedendo, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, di dichiarare inammissibili i ricorsi; in via meramente subordinata, e nel merito, chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle somme portate dagli atti impugnati, gravate degli interessi di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio come da separate note spese depositate.

In data 3/02/2011 il ricorrente, con riferimento al ricorso n° 330/10, deposita una memoria illustrativa sostenendo la propria legittimazione ad causam, invocando una pronuncia della suprema Corte di Cassazione con sentenza n° 4954 dell'8/03/2006 che produce in allegato; richiama e allega inoltre due sentenze di questa Commissione Tributaria Provinciale di Lodi depositate in data 12/01/2009, appellate dall'Ufficio, e confermate in sede di appello dalla C.T.R. di Milano con sentenze depositate in data 26/10/2010, anch'esse allegate alla memoria, con le quali è stato confermato il predetto principio della legittimazione ad causam del notaio ricorrente. Conclude la memoria confermando la illegittimità dell'atto impugnato, e insistendo sull'accoglimento delle richieste conclusive contenute nel ricorso.

I sette ricorsi, precedentemente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, vengono trattati in pubblica udienza in data 14/02/2011, alla quale sono presenti per il ricorrente l'avv. Guido Battagliese e per l'Ufficio la dott.ssa Monica Ricci.

Nel corso della trattazione, dopo la relazione introduttiva del relatore, intervengono le parti ribadendo le rispettive tesi espone nei propri atti e insistendo sull'accoglimento delle proprie richieste conclusive; la parte ricorrente deposita note spese per ciascun ricorso.

Ultimato il dibattimento l'udienza è chiusa e i ricorsi riuniti vengono introitati in camera di consiglio per la decisione.

Dopo l'esposizione del relatore, il collegio, esaminati gli atti, ritenuto necessario ai fini della decisione un ulteriore approfondimento dell'esame dei ricorsi, si riserva di decidere in una successiva camera di consiglio da tenersi entro i trenta giorni di legge.

All'odierna camera di consiglio, sentita la relazione del relatore, il collegio preliminarmente respinge l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi fatta dall'Ufficio per asserita mancanza di legittimazione ad causam del ricorrente.

Sulla base degli atti contenuti nei fascicoli, questo giudice non ravvisa validi elementi che possano giustificare una decisione opposta alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito richiamata dal ricorrente a sostegno della sua affermata legittimazione ad agire in giudizio.

Il notaio, infatti, è il soggetto tenuto a versare le imposte principali ipotecarie e catastali, e quindi, ha interesse ad impugnare un provvedimento che riguarda tali imposte e che incide sulla sua sfera giuridica; identico interesse hanno anche le parti che sono tenute, in rivalsa del notaio, a pagare le medesime imposte; ma la circostanza che gli avvisi di liquidazione impugnati sono stati notificati soltanto al notaio, a maggior ragione legittima, incontestabilmente, quest'ultimo ad impugnare gli atti de quibus; diversamente, concordando con le osservazioni espone dall'Ufficio resistente, si potrebbe giungere alla situazione giuridicamente aberrante in cui nessun soggetto sarebbe legittimato a contestare l'operato dell'Ufficio: né il notaio il quale, pur avendo ricevuto la notifica degli avvisi di liquidazione, secondo la tesi dell'Ufficio, sarebbe privato della legittimazione ad causam, né i contribuenti parti del rapporto sostanziale, ai quali l'Ufficio non ha notificato alcunché; si potrebbe così arrivare alla conclusione che un atto impositivo costituirebbe ex se un atto definitivo e non impugnabile, in contrasto con tutti i fondamentali principi giuridici, specie con il principio generale della inviolabilità del potere di difesa del cittadino sancito dalla Costituzione.

Nel merito, il collegio, non discostandosi dai principi sui quali si sono fondate le decisioni prese da altro collegio giudicante di questa Commissione su analoghi ricorsi proposti dallo stesso ricorrente, ritiene fondati i ricorsi riuniti, che pertanto vanno accolti; concordando con la tesi del ricorrente, il collegio giudica corretto, perché conforme a legge, l'operato del notaio ricorrente: la quantificazione delle basi imponibili pari a zero, fatta dall'Ufficio ai fini dell'imposta di registro sulle successioni e donazioni, non può non comportare che tale valore pari a zero debba essere

assunto ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, per cui è legittima l'imposizione in misura fissa di tali imposte operata dal notaio già al momento dell'istituzione del Trust, che è un atto strumentale e neutro che consente di attuare il programma con esso predisposto.

Il collegio rileva in proposito che, nella fattispecie, il Trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, e al Trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, pertanto non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni; inoltre, sempre nella fattispecie in esame, il beneficiario è esclusivamente titolare di una posizione qualificabile come di "aspettativa giuridica" che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva; è pertanto titolare di una posizione giuridica che si potrebbe definire anche incontrovertibile, ma che non gli consente, al momento dell'istituzione del Trust, di ottenere i beni e quindi nei suoi confronti non si manifesta alcun arricchimento tassabile; la incontrovertibilità rileva non in quanto tale, ma solo in quanto consente di ottenere, appunto, i beni, ciò che si realizzerà nella fattispecie specifica, soltanto al momento del verificarsi degli eventi condizionanti. Infatti, solo successivamente, e coerentemente con la ricostruzione civilistica dell'istituto, quando il trustee, avendo realizzato il programma disposto dai disponenti con l'atto di Trust, attribuirà il Trustfund al beneficiario sarà valutato il presupposto impositivo; prima di allora nessun soggetto potrà vantare nei confronti dei beni alcun diritto.

Ne deriva che solamente al momento in cui si verificherà la predetta condizione scatterà a carico del beneficiario, sempre che questi non vi rinunci, l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n° 131/86, con conseguente pagamento delle imposte dovute.

In conclusione, questo collegio ribadisce che il trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua costituzione nei confronti del Trustee, che di fatto non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio; legittima pertanto è l'imposizione in misura fissa applicata dal notaio ricorrente, i cui ricorsi pertanto vanno accolti.

In ordine alle spese processuali questa Commissione ritiene che possono essere interamente compensate, in considerazione del fatto che le reciproche affermazioni ed eccezioni delle parti si prestano ad oggettiva incertezza interpretativa, e che le circolari ministeriali vincolano gli uffici alla loro applicazione.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi

ACCOGLIE

i sette ricorsi riuniti, dal n° 330/10 a n° 336/10, e, per gli effetti annulla gli atti impugnati.  
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Lodi 7 marzo 2011



IL PRESIDENTE RELATORE  
(dott. Antonio ALIOTO)